

TAR Basilicata, Sezione Potenza - Sentenza 05/11/2004 n. 742
legge 109/94 Articoli 10, 20 - Codici 10.1, 20.1

In presenza di un bando di gara che impone l'obbligatorietà della visione dei luoghi con un tecnico dell'amministrazione in data da concordarsi telefonicamente con l'amministrazione, è legittima l'esclusione dalla gara dell'impresa concorrente che ha presentato una dichiarazione sostitutiva "di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori" che non rispecchia quanto statuito nel bando, attesa l'assenza, nel relativo elenco tenuto dal funzionario incaricato, del nominativo della ricorrente. Il fatto che il disciplinare di gara facesse riferimento, di per sé, alla sola dichiarazione di essersi recato sui luoghi dei lavori, non autorizza a ritenere che in tal modo si volesse escludere la necessità di un sopralluogo da effettuarsi alla presenza di un rappresentante dell'amministrazione. La disposizione del disciplinare deve infatti necessariamente essere letta in modo coordinato con la disposizione del bando, avuto riguardo sia al fatto che le norme del disciplinare hanno carattere integrativo del bando e sia all'interesse pubblico sotteso alla previsione di un sopralluogo svolto in presenza di un funzionario della stazione appaltante.